

registro, ivi comprese le relative sezioni e sottosezioni, sono individuate in appositi atti attuativi dell'OAM in modo che siano garantiti livelli di servizio idonei a:

a) assicurare lo sviluppo e la manutenzione di piattaforme *hardware* e *software* necessarie ad assicurare la continuità dei servizi di registrazione e accreditamento, e di interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM;

b) assicurare la pronta accessibilità del registro ad accesso pubblico e della relativa sezione di cui all'art. 5 da parte degli utenti nonché la pronta accessibilità senza restrizioni della sottosezione ad accesso riservato da parte della Guardia di finanza, della Banca d'Italia e dell'Unità di informazione finanziaria per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e da parte dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalità di tutela della correttezza e della legalità dei comportamenti degli operatori del mercato;

c) garantire che l'accesso alla sottosezione ad accesso riservato avvenga su connessione protetta previa procedura di autenticazione e autorizzazione dei soggetti legittimati;

d) mettere a disposizione dei prestatori di servizi di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, delle loro succursali e dei punti di contatto centrale i siano preventivamente accreditati, servizi accessibili e continuativi di informazione in ordine alla regolarità dei pagamenti dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

e) definire misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a protezione dei dati personali contenuti nel registro e nella relativa sezione e sottosezione, ivi compresi i tempi massimi di conservazione dei dati personali trattati, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

2. L'OAM adotta gli atti attuativi di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e, in ogni caso, prima del trattamento dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Resta salva la facoltà dell'OAM di introdurre, nel rispetto dei predetti criteri, le modifiche necessarie a garantire l'aggiornamento dei processi di cui al presente decreto e la manutenzione, anche evolutiva, dei propri sistemi informativi.

3. L'OAM assicura la massima diffusione dei propri atti tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'OAM avvia la gestione del registro e delle relative sezione e sottosezione.

Art. 9.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2022

Il Ministro: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1133

22A04996

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 luglio 2022.

Modifica del decreto 7 marzo 2022 concernente il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL).

IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera *g*), e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 2119/98/CE;



Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto l'art. 12, commi 10, 13 e 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 relativo alla istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri nel settore sanitario, come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 12 maggio 2017, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato e disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 3, del richiamato decreto ove si dispone che l'elenco delle malattie infettive rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del medesimo articolo è adottato e aggiornato con decreto del Ministro della salute, in base alle evidenze scientifiche relative alle malattie emergenti o riemergenti, e che in sede di prima applicazione è allegato allo stesso decreto;

Vista la circolare prot. n. 26837 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 25 maggio 2022 «Casi di vaiolo delle scimmie. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica e indi-

cazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Considerate le indicazioni del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della sorveglianza, della prevenzione, del controllo dei casi umani di vaiolo delle scimmie e della segnalazione ai sistemi europei ed internazionali di allerta precoce e risposta rapida;

Considerata la necessità di ottimizzare il flusso informativo ai fini della segnalazione dei casi umani di vaiolo delle scimmie, onde consentire alle aziende sanitarie locali, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;

Riconosciuta la necessità di aggiornare, mediante l'inserimento dell'infezione da virus del vaiolo delle scimmie quale malattia emergente, l'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai fini di cui all'art. 2, comma 2, del menzionato decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, contenuto, in sede di prima applicazione nell'allegato A del menzionato decreto ministeriale;

Acquisito il parere tecnico del Coordinamento interregionale della prevenzione reso in data 5 luglio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. L'elenco delle malattie infettive sottoposte a sorveglianza e rilevanti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 82 del 7 aprile 2022, è contenuto nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. Il presente decreto aggiorna e sostituisce l'allegato A di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022.

2. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e acquista efficacia dalla data della predetta pubblicazione.


3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2212



ELENCO MALATTIE INFETTIVE SOTTOPOSTE A SORVEGLIANZA

<i>CODICE ICD9-CM - MALATTIA</i>
022 – ANTRACE
088.81 – BORRELIOSI
005.1 – BOTULISMO
023 – BRUCELLOSI
001 – COLERA
007.4 – CRIPTOSPORIDIOSI
061 – DENGUE
110 – DERMATOFITOSI
032 – DIFTERITE
122 – ECHINOCOCCOSI
063 – ENCEFALITE VIRALE DA ZECCHÉ
064 – ENCEFALITE VIRALE TRASMESSA DA ARTROPODI
070.1 – EPATITE VIRALE A
070.3 – EPATITE VIRALE B
070.51 – 070.54 - EPATITE VIRALE C
070.52 – EPATITE VIRALE D
070.53 – EPATITE VIRALE E
070.9 – EPATITI VIRALI ACUTE ALTRE
066.3 – CHIKUNGUNYA
078.89 – FEBBRE EMORRAGICA VIRALE
060 – FEBBRE GIALLA
083.0 – FEBBRE Q
002 – FEBBRE TIFOIDE E PARATIFOIDE
066.4 – FEBBRE VIRALE WEST NILE
007.1 – GIARDIASI
053 – HERPES ZOSTER
099.5 – INFEZIONE DA CHLAMYDIA
098 – INFEZIONE GONOCOCCICA (BLENORRAGIA)
008.43 – INFEZIONE INTESTINALE DA CAMPYLOBACTER
008.04 – INFEZIONE INTESTINALE DA ESCHERICHIA COLI PRODUTTORE DELLA SHIGA/VEROCITOSSINA (STEC/VTEC) INCLUSA SEU
041.3 – 041.4 INFEZIONI DA ENTEROBATTERI PRODUTTORI DI CARBAPENEMASI (CPE)
008.44 – INFEZIONE INTESTINALE DA YERSINIA ENTEROCOLITICA
003 – INFEZIONI DA SALMONELLA
008.45, 008.61, 008.62, 008.63, 008.67 INFEZIONI – 005.0, 005.2, 005.4, 005.81, 005.89, TOSSINFEZIONI DI ORIGINE ALIMENTARE
487 – INFLUENZA
480.8 – INFLUENZA AVIARIA
030 – LEBBRA
482.84 – LEGIONELLOSI



CODICE ICD9-CM - MALATTIA
085.9 – LEISHMANIOSI CUTANEA
085.0 – LEISHMANIOSI VISCERALE
100 – LEPTOSPIROSI
099.1 – LINFOGRANULOMA VENEREO
027.0 – LISTERIOSI
084.0 – 084.6 - MALARIA
320 – 320.0 - 036.0 – 320.1 MALATTIA BATTERICA INVASIVA
046.1 – MALATTIA DI JAKOB-CREUTZFELDT
047, 047.0, 047.8, 047.9 – MENINGITI VIRALI
031 – MICOBATTERIOSI NON TUBERCOLARE
055 – MORBILLO
072 – PAROTITE EPIDEMICA
132 – PEDICULOSI E FTIRIASI
033 – PERTOSSE
020 – PESTE
045 – POLIOMIELITE ACUTA
073.0 – POLMONITE DA PSITTACOSI
071 – RABBIA
082 – RICKETTSIOSI
056 – ROSOLIA
771.0 – ROSOLIA CONGENITA
647.5 – ROSOLIA IN GRAVIDANZA
133.0 – SCABBIA
034.1 – SCARLATTINA
004 – SHIGELLOSI
480.3 – SINDROME RESPIRATORIA MEDIO ORIENTALE (Mers-CoV)
091 – SIFILIDE
090 – SIFILIDE CONGENITA
037 – TETANO
080 – TIFO [EPIDEMICO] DA PIDOCCHI
130 – TOXOPLASMOSI
771.2 – TOXOPLASMOSI CONGENITA
124 – TRICHINELLOSI
011, 012-012.8, 013-013.9, 014, 015-015.9, 016-016.9, 017- 017.8, 018-018.9 – TUBERCOLOSI
021 – TULAREMIA
050 – VAIOLO
052 – VARICELLA
057.8 VAIOLO DELLE SCIMMIE (Monkeypox)
066.3 – ZIKA
066.3 – ZIKA CONGENITA
000.0 (*) INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA (ICA) (*) Codice provvisorio non ICD9-CM

